



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI
ARTISTICI E STORICI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

NCT	TSK (tipo scheda) <u>A</u>	◊ LIR (livello di ricerca) <u>I/V</u>
	NCTR (codice regione) <u>12</u>	NCTN (n. cat. gen.) <u>00480858</u>
	ESC (ente schedatore) <u>SA7</u>	
	ECP (ente competente) <u>SA7</u>	
PVC	PVCP (provincia) <u>RM</u>	PVCC (comune) <u>Roma</u>
	PVCF (frazione)	
	PVCL (località)	
△ CST	CSTN (numero d'ordine) <u>01</u>	CSTD (denominazione) <u>Roma</u>
	CSTA (carattere amministrativo del c.s.) <u>capoluogo municipale</u>	
△ ZUR	ZURN (numero)	ZURD (tipo e denominazione) <u>rione XI S.Angelo</u>
△ SET	SETT (tipo)	
	SETN (num. del settore)	SETD (denominazione)
	SETP (num. nel settore)	
OGT	OGTT (tipo) <u>casa</u>	
	OGTQ (qualificazione) <u>Albergo della Catena</u>	
	OGTD (denominazione)	
UBV	UBVD (denom. spazio viabilistico affaccio principale) <u>Via della Tribuna di Campitelli</u>	
★ UBVN	(numero civico) <u>33(P)</u>	UBVK (indic. chilom.)
CTS	CTSF (foglio) <u>492</u>	CTSD (data foglio) <u>1973</u>
★ CDG	CTSP (particella) <u>56</u>	
	CDGG (indicazione generica) <u>proprietà Ente locale</u>	
	CDGS (indicazione specifica) <u>Comune di Roma</u>	
	CDGI (indirizzo)	
★ ALN	ALNT (tipo evento)	ALND (data)
VIN	VINL (legge) <u>L.364/1909</u>	VINA (articolo)
	VIND (estremi provvedimento) <u>1923/4/7</u>	VINR (data registr.)

STU	STUT (strumento urb. in vigore) <u>Programma integrato di recupero</u>			
□ CRD	STUN (sintesi normativa di zona) <u>riqualificazione ambientale ed edilizia</u>			
	CRDR (sistema di riferimento)			
△ AUT	CRDX (longitudine)	CRDY (latitudine)		
△ ATB	AUTN (nome autore)	AUTI (ruolo autore)		
△ REL	ATBD (denominazione ambito culturale)	ATBI (riferimento all'intervento)		
△ REV	RELS (secolo) <u>XIII</u>	RELF (frazione di secolo)	RELI (data)	RELV/RELW/RELX (validità)
△ PNT	REVS (secolo) <u>XIV</u>	REVF (frazione di secolo)	REVI (data)	REVV/REVW/REVX (validità)
△ SVC	PNTS (schema)	PNTF (forma)		
△ SOF	SVCM (materiali)			
	SOFG (genere)			
	SOFF (forma)			
△ CPM	CPMM (materiali)			
△ USO	△ USA (uso attuale) <u>uffici</u>			
★ FTA	USOD (uso originario) <u>casa</u>			
★ ALG	FTAN (negativo) <u>3 (AFC SA7 20)</u>	FTAT (note) <u>veduta da Via del Teatro di Marcello (1994)</u>		
★ RSE	SFC (stralcio foglio catastale) <u>1</u>			
★ CMP	ALGT (tipo) <u>fotocopia della declaratoria</u>	ALGN (numero) <u>2</u>		
	RSER (riferimento argomento)			
	RSEC (codici)			
	CMPD (data) <u>1994</u>	CMPN (compilatore) <u>Foschi R.</u>		
	★ FUR (funzionario responsabile) <u>Sacchi G.</u>			
	○ OSS (osservazioni) <u>Nella declaratoria il vincolo è riferito a "gli avanzi di costruzione di epoca medievale e romana"</u>			

Legenda: NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici), CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

◊ Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

* I campi devono essere considerati ripetitivi.

△ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.

□ Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.


○ La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme di legge 1 giugno 1939 n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuovere parti o elementi, a non apportarvi modificazioni senza preventiva approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

Visto del Soprintendente

Soprint. Agg. Arch. ~~Carlo Saccoccia~~ SACCO




Firma

(segue) OSS Il bene è parte di una vasta area di rispetto delle vicine permanenze di valore archeologico del IV-I sec.a.C., vincolata ex art.21 Legge 1089/1939, con D.M.15/11/1990

12/00480858

UTE F. 492 (1973), particella 56
scala 1: 1000



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;
Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di Roma

ho notificato al Signor Gaspone Guerrini

in Piazza Sforza Cesare 41

che gli avanzi di costruzioni d'epoca medievale e romana
conservati nella sua proprietà in via della Tribuna
di Campidoglio n. c. 33

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2, 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688.

E affinchè abbia di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di adolotto

al suo servizio C. Ivanodre

(Data) Sette Aprile 1923

IL MESSO COMUNALE

H. Moro



Sette Aprile 1923
Adolotto

Legge 20 giugno 1909, n. 364.

Art. 1 — Sono soggetto alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5 — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilito dal regolamento, l'importante interesse non può trasmetterne la proprietà o dimettere il possesso senza farne denuncia al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 6 — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7 — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12 — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14 — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29 — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31 — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 34 — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37 — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui sopra menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solidi al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

Legge 23 giugno 1912, n. 688.

Art. 1 — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2 — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3 — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni od alterazioni di piani regolatori, possono essere prescritti dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai Monumenti stessi ».

